

# La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)  
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054  
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)  
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226  
E-mail: [info@alservizi.it](mailto:info@alservizi.it)  
[www.lalentesulfisco.it](http://www.lalentesulfisco.it)

**N. 14**  
**del 13.01.2012**



## La Memory

*A cura di Roberto Camera*  
*Funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena (1)*

### **Contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno**

**Dal 30° gennaio 2012, per il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno, da parte di cittadini stranieri maggiorenni, sarà dovuto un contributo fissato fra un minimo di 80 ed un massimo di 200 euro.** L'obbligo nasce dall'applicazione della Legge 15 luglio 2009, n. 94, da parte del Decreto interministeriale 6 ottobre 2011 dei Ministeri dell'Economia e dell'Interno. Parte degli introiti saranno assegnati al "Fondo rimpatri", finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

#### **Premessa**

**Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto un contributo economico a carico dei cittadini stranieri che richiedono il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno.**

Questo è quanto contenuto nel **Decreto interministeriale 6 ottobre 2011** (Ministero dell'Economia e Ministero dell'Interno), **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011** e che riprende quanto previsto dall'articolo 1, comma 22,

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

lettera b), della Legge 15 luglio 2009, n. 94 (contenente "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") la quale, a sua volta, ha inserito, all'articolo 5 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), il comma 2-ter.

**Nuovo  
contribuito per il  
rilascio o  
rinnovo del  
permesso di  
soggiorno**

La disposizione legislativa evidenziata ( Legge 15 luglio 2009, n. 94) prevedeva che **la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno dovesse essere sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo doveva essere fissato fra un minimo di 80 ed un massimo di 200 euro** tramite un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

Sempre secondo il dettato normativo, il decreto interministeriale doveva stabilire, altresì, le **modalità di versamento del contributo, nonché le modalità di attuazione della disposizione** di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, per inciso, prevedeva l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un "Fondo rimpatri" finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Il fondo, per l'appunto, verrà implementato dalla metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo economico erogato per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, nonché dai contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo (di cui all'articolo 5, comma 2-ter), è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

**Entità del  
contributo**

**Il contributo, previsto della Legge, n. 94/2009 è stato, in questo modo, reso effettivo dal Decreto interministeriale del 6 ottobre 2011 che ha previsto, ad esclusivo carico dei cittadini stranieri di età superiore ai 18 anni, il pagamento delle seguenti somme:**

- a) **80,00 euro** per i **permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;**
- b) **100,00 euro** per i **permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;**
- c) **200,00 euro** per il **rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno** ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e **cioè per dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi**

**principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea.**

**Ulteriore versamento** **Oltre agli importi summenzionati, i richiedenti dovranno versare la cifra di 27,50 euro, per le spese dovute all'emissione del permesso di soggiorno elettronico.**

**Modalità di versamento** **La cifra complessiva dovrà essere pagata, in unica soluzione, prima del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».**

Considerazioni

#### **OSSERVA**

Permettetemi una considerazione personale: dopo una legge che obbliga i cittadini stranieri al pagamento di un "giusto" contributo per la richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno, mi aspetto un'altra norma che obbliga – non solo sulla carta – gli uffici preposti (le Questure) a rispettare i termini previsti dalla legge per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso che, ad oggi, sono di venti giorni dalla presentazione della domanda (comma 9, articolo 5, decreto legislativo n. 286/1998).

La considerazione nasce dal fatto che per il rilascio del documento richiesto, trascorrono, in alcune province italiane, anche svariati mesi, a tutto discapito della certezza del diritto.

**Gli esclusi dal contributo**

Ritorniamo alla trattazione in oggetto, dicendo che la disposizione prevede alcune **esclusioni al pagamento del contributo**. In particolare, **non dovranno corrispondere il contributo sopra descritto:**

- a) **i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;**
- b) **i figli minori di cittadini stranieri, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso (ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);**

- c) i **cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori**, (ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

#### **OSSERVA**

A tale fine, la legge prevede che gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse;

- d) i **cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari**;
- e) i **cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità**.

#### **Le novità del Decreto Salva Italia**

Concludo, ricordando che, **in base all'articolo 40, comma 3, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011** (c.d. Salva Italia), convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, **al fine di facilitare l'impiego del lavoratore straniero**, nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, **è stato modificato l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l'inserimento del comma 9-bis**. In pratica, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero potrà legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

#### **L'attività di lavoro di cui sopra potrà svolgersi alle seguenti condizioni:**

1. che **la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del**

**contratto di soggiorno**, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

2. che **sia stata rilasciata**, dal competente ufficio, **la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.**